

Divisione IV della ex DG CRESS

A2A gencogas S.p.A.  
Centrale termoelettrica di Sermide  
[centrale.sermide@pec.a2a.eu](mailto:centrale.sermide@pec.a2a.eu)

E, p.c.,

Alla Commissione Istruttoria IPPC  
[cippc@pec.minambiente.it](mailto:cippc@pec.minambiente.it)

Ad ISPRA  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

**OGGETTO: A2A S.p.A. di Sermide - procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e ai sensi dell'art. 29-ter, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 152/2006. Relazione di riferimento – Procedimento ID 52/975 – richiesta documentazione.**

Con nota prot. DVA/6456 del 08/03/2016, la scrivente Direzione ha avviato il procedimento ID 52/975 per un esame della conformità della relazione di riferimento trasmessa da codesto Gestore con nota acquisita agli atti della scrivente con prot. DVA-2015-32513 del 29/12/2015, rispetto ai requisiti di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 272/2014, recante "*Modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v bis, del D.lgs. 152/2006*".

Conseguentemente, con nota DVA/30766 del 21/12/2016 questo Ministero, preso atto che la documentazione a corredo della istanza non era coerente con i requisiti richiesti dal regolamento di riferimento, ha disposto la conclusione del procedimento **ID 52/975**, prescrivendo al Gestore di ripresentare la documentazione entro dodici mesi.

Alla luce dell'intervenuto annullamento del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 272 del 13 novembre 2014, giusta sentenza del TAR Lazio n. 11452/2017 – Sezione Seconda Bis, sui ricorsi RG n. 2326/2017 e n. RG 2350/2017, riuniti in un unico giudizio per connessione oggettiva e soggettiva, la prescrizione è stata sospesa.

Successivamente, a seguito della definizione del "*regolamento recante modalità per la redazione della relazione di riferimento ex art. 5, c.1 del D.lgs. 152/2006*" - avvenuta con DM 95/2019, poi emanato con D.M. n. 104 del 15/04/2019 entrato in vigore il 10/09/2019, la motivazione di tale sospensione è stata superata.

Considerato che ad oggi non risulta pervenuta la documentazione richiesta con la nota provvedimento del 21/12/2016, prot. DVA/30766, si resta in attesa di ricevere la suddetta documentazione **entro tre mesi** dalla notifica della presente nota.

Si rappresenta altresì al Gestore che, al fine di perfezionare l'istanza, dovrà provvedere alla trasmissione della quietanza di versamento della dovuta tariffa istruttoria.

**Il Dirigente**

Paolo Cagnoli

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm. ii)

ID Utente: 374

ID Documento: CreSS\_04-374\_2022-0231

Data stesura: 27/04/2022